



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

SUB COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE ILVA

**PROT. 4/U/11-12-2014
SUB COMMISSARIO ILVA**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di Gabinetto

11 DIC. 2014

Il Vice Capo di Gabinetto

Oggetto: trasmissione della proposta aggiornata di decreto "Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto", ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Signor Ministro,

visto il comma 6 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013 n.125, e visto il DPCM "Approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 08/05/2014 n.105.

Visto il mio decreto di nomina del 21.08.2014 / in G.U del 30.09.2014.

Considerata l'opportunità, anche secondo gli indirizzi ricevuti, di procedere ad aggiornamento dei testi di decreto già trasmessi con allegati dal mio predecessore Prof. Edo Ronchi, (con note SCI/U25/ del 07.03.2014, SCI/U35/ del 06.05.2014, da ultimo SCI/U38/ del 30 maggio 2014), e preso atto dell'istruttoria già svolta a monte dei suddetti precedenti atti proposti.

Richiamato, pertanto, quanto già esposto e trasmessoVi dal Prof. Edo Ronchi.

Le invio per il proseguo la proposta aggiornata di DM relativo alle "Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" che sostituisce i precedenti testi.

Sottolineo che l'odierna proposta contiene una più articolata ed opportuna - per i preminenti interessi ambientali - regolamentazione della garanzie finanziarie per le attività

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225910 - Fax 06-57225998
e-mail: segrsubcommilva@minambiente.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0025910/GAB del 11/12/2014

di gestione autorizzate ovvero individuate, sulla base di parametri e quantità presenti nelle documentazioni progettuali e di piano, nonché per le attività di post gestione e messa in sicurezza di impianti non più esercitati ma comunque presenti a Taranto e oggi curate da ILVA; detta statuizione si aggiunge a quanto già oggi in essere, ma purtroppo sconta una fase di incertezza normativa sia nazionale che regionale, dal che il necessario rinvio a successivo adeguamento qualora interverrà specifica regolamentazione.

Ricordo che, a normativa vigente, su tale testo occorre richiedere i pareri della Regione e di Arpa Puglia.

Rilevo altresì la necessità che le competenti strutture di supporto legislativo valutino la compatibilità della disciplina proposta con i principi fondamentali dell'ordinamento interno e dell'Unione europea, nonché la coerenza con la normativa soprattutto comunitaria di settore, stante anche la natura straordinaria e la non strutturazione a tal fine dello scrivente ufficio.

E' nota l'importanza ambientale ed industriale dell'adempimento, ragion per cui rimetto a Lei ogni valutazione quanto alla miglior speditezza nel completamento dell'iter.

I migliori saluti

Corrado Carrubba

Sub Commissario ILVA Spa



Roma, 11 dicembre 2014

Dott. Gian Luca Galletti
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Per tramite del

Cons. Guido Carpani
Capo di Gabinetto

SEDE

**Proposta di
DECRETO MINISTERIALE**

Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e ss.mm.ii. recante norme urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, e per l'effetto il commissariamento di ILVA s.p.a.

VISTO in particolare l'art. 12, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale dispone che *«entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la Regione Puglia e l'ARPA della Regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze»*.

VISTO il D.P.C.M. di "*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*", pubblicato in G.U. n. 105 del 08.05.2014, di seguito riportato come "DPCM Piano ambientale", ed in particolare l'art. 2 che dispone, in conformità a quanto previsto dall'art.12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'individuazione delle modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto con riferimento ai seguenti punti della proposta di piano del Comitato degli esperti del 21/11/2013:

- le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del decreto di AIA 2011: P123, P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143, P172, P197, P201, P203, P204, P205, P206, P207 (con riferimento alla codificazione del documento di aggiornamento periodico (DAP) redatto da Ilva S.p.A.);
- le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del decreto di AIA 2012: 22, 23, 24;
- le prescrizioni inerenti azioni di conformità normativa:
 - UA1: Autorizzazione e gestione di nuovi impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - UA2: Rifiuti liquidi: interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7;
 - UA3: Rimozione dei fanghi dai canali;
 - UA4: Area Serbatoio 92 (residui di combustibile e fanghi di dragaggio): dismissione dell'area;
 - UA5: Discarica "Due Mari" (discarica per rifiuti non pericolosi, esaurita): esecuzione del Progetto di chiusura della discarica;
 - UA5bis: Aree di deposito temporaneo di rifiuti;
 - UA6: Recupero ambientale delle aree di cava;
 - UA25: Discarica "ex Cementir" (discarica per rifiuti non pericolosi, in esaurimento);
 - UA27: Aree sequestrate di deposito Pneumatici Fuori Uso;
 - UA28: Aree sequestrate di deposito Traversine e Legno.

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato ed integrato, che recepisce la direttiva comunitaria 2008/98/Ce e la direttiva 96/61/Ce, come successivamente integrata e modificata.

VISTO il regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del

Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, il quale assicurando un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente disciplina la registrazione di sostanze e/o prodotti che non generino pericoli per l'ambiente e per la salute.

VISTA la legge 4 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" ed in particolare l'art. 27, comma 3, che prevede "... introduzione delle misure indicate nei documenti di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si generano i materiali".

VISTO il decreto DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011 (pubblicato in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011), nel seguito denominato "AIA 2011".

VISTO il Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012 (pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012) di seguito denominato "AIA 2012".

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*", pubblicato in G.U. n. 289 del 10 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (pubblicata in G.U. n. 32 del 8 febbraio 2014).

ESAMINATE le linee guida generali e di settore per l'individuazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

ESAMINATA la documentazione presente sui siti web www.dsa.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx> nella sezione relativa allo stabilimento Ilva di Taranto.

CONSIDERATE le note del Sub Commissario di richiesta documentazione a Ilva S.p.A.:

- note prot. SCI/U29 del 24.02.2014 e prot. SCI/U32 del 13.03.2014 per il riesame dei procedimenti ID 90/295 (per la parte inerente a discariche interne e gestione materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi), ID 90/457 (per la parte gestione dei rifiuti e garanzie finanziarie) e ID 90/333/469 (riutilizzo materiali processi termici);
- nota prot. SCI/U30 del 03.03.2014 per gli accertamenti di caratterizzazione relativi alle nuove discariche in area Mater Gratiae;

- nota prot. SCI/U31 del 03.03.2014 relativa alle aree ubicate a nord-ovest della cava "Mater Gratiae" (area ex Fintecna, Discarica NW, Vasche 1-8).

ESAMINATA la documentazione trasmessa da Ilva S.p.A. in relazione alle citate note del Sub Commissario nonché successivamente ad integrazione:

- nota prot. DIR 93/2014 del 05.03.2014 relativa alla richiesta di accertamenti di cui alla nota prot. SCI/U29 del 24.02.2014;
- nota prot. DIR 110/2014 del 14.03.2014 relativa alla richiesta di accertamenti di cui alla nota prot. SCI/U30 del 03.03.2014;
- nota prot. DIR 185/2014 del 30.04.2014 relativa alla richiesta di accertamenti di cui alla nota prot. SCI/U32 del 13.03.2014;
- nota prot. DIR 480/2014 del 03.12.2014 relativa alla trasmissione di integrazioni documentali.
- nota 10.12.2014 di ILVA Spa inviata a questo Ministero avente ad oggetto " Garanzie finanziarie rilasciate da ILVA S.p.A. a favore della Provincia di Taranto e della Regione Puglia per attività di gestione rifiuti e/o recupero cave"

RITENUTO che i termini previsti dal presente decreto non devono intendersi comprensivi dei tempi che risulteranno necessari alle autorità pubbliche per rilasciare le prescritte autorizzazioni, in quanto non imputabili alla gestione commissariale, fermo restando il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come da ultimo modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in specie alla novella di cui al comma 3-ter dell'articolo 2.

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 agosto 2014 in G.U. della Repubblica Italiana del 30.09.2014 con il quale l'avv. Corrado Carrubba è stato nominato sub-commissario di ILVA s.p.a, succedendo nella medesima funzione al Prof. Edoardo Ronchi.

VISTA la nota 4/U/11.12.2014 con cui l'avv. Corrado Carrubba, nel ravvisare l'opportunità di aggiornare il testo della proposta di decreto alla luce delle norme nel frattempo entrate in vigore e all'avanzamento delle attività di ambientalizzazione e progettazione, già precedentemente istruita e trasmessa con al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da ultimo in data 30 maggio 2014 dal sub commissario Edoardo Ronchi e facente seguito a precedenti testi ed allegati da intendersi richiamati, ha recato un nuovo testo di decreto e relativo Allegato.

VISTO il parere espresso dalla Regione Puglia sulla proposta di decreto riguardante le “modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto”, reso con..... il

VISTO il parere espresso dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Regione Puglia sulla proposta di decreto riguardante le “modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto”, trasmesso con nota del

su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89

DECRETA

Art. 1

(Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto)

1. In considerazione di quanto riportato nelle premesse, sono approvate le modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto, come riportate in Allegato.
2. Restano ferme le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui ai decreti di AIA 2011 e AIA 2012, integrate da quelle previste nella parte I dell’Allegato che concludono le istruttorie relative alle prescrizioni citate nelle premesse.
3. Le ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto sono definite nella parte II dell’Allegato.
4. Le modalità di applicazione delle garanzie finanziarie da prestare a carico del Gestore a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti, è definita in prima applicazione nella parte III dell’Allegato.
5. Per gli elementi di cui ai procedimenti di cui al comma 2 non espressamente richiamati nella parte I dell’Allegato, si rimanda alle modifiche da sottoporre a valutazione ai sensi dei procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 2

(Entrata in vigore e norme finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

e

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al giudice amministrativo entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

e

ALLEGATO

(al DM recante Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto)

PARTE I

Attuazione dell'art.2 , comma 1, del "DPCM Piano ambientale" che affronta, fra le modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto, le prescrizioni indicate dal Comitato degli esperti del 21/11/2013, relative a:

PARTE I.a. : AIA 2011

Prescrizione P123: Piano di ripristino ambientale degli impianti di gestione dei rifiuti.

1. Il Piano di ripristino ambientale a fine vita di ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Piano di ripristino ambientale deve contenere gli elementi minimi di seguito riportati:
 - 2.1 descrizione dell'attività svolta presso l'impianto (storico dell'attivazione dell'impianto, del suo esercizio e della cessazione; evoluzione impiantistica; descrizione degli eventuali eventi accidentali che hanno interessato l'attività durante il periodo di esercizio dell'attività);
 - 2.2 individuazione delle possibili sorgenti di inquinamento ambientale al momento della cessazione definitiva dell'esercizio dell'impianto (serbatoi/vasche/tubature/strutture interrato o sul suolo, o qualunque altra sorgente potenziale di inquinamento, qualora abbiano svolto funzioni di stoccaggio e veicolazione di sostanze che possono causare la contaminazione del suolo);
 - 2.3 procedure di massima previste per la dismissione delle eventuali sorgenti inquinanti così come individuate al punto 2.2;
 - 2.4 misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, a seguito delle procedure di cui al punto 2.3, finalizzate alla salvaguardia delle principali matrici ambientali interessate (ad es. Aria, Acque sotterranee e Suolo).

Prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172: realizzazione e gestione dei depositi temporanei di rifiuti di cui dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Gestore, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento.

Prescrizioni P197, P201, P203, P204, P205, P206 e P207: adeguamento delle aree di stoccaggio.

Lo stoccaggio di rifiuti in attività di Deposito preliminare [D15] e di Messa in riserva [R13] è autorizzato con le seguenti prescrizioni:

e

1. il Gestore, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni P197, P201, P203, P204, P205, P206 e P207 sopra indicate per le aree interessate da attività di Messa in riserva [R13] di materiale refrattario;
2. con riferimento ai criteri ed alle modalità di realizzazione e di gestione delle aree di stoccaggio di rifiuti nonché alle modalità di esercizio delle attività di Deposito preliminare [D15] e di Messa in riserva [R13], dovrà essere garantito il rispetto delle norme tecniche di settore e di quanto già disposto dal decreto di AIA 2011 (paragrafi 9.6.3, 9.6.4.1, 9.6.4.2, 9.6.4.5 e 9.6.4.7 del Parere conclusivo intermedio della Commissione IPPC allegato al decreto medesimo);
3. l'attività di stoccaggio [D15] e [R13], in conformità a quanto già disposto dal decreto di AIA 2011, è autorizzata per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 70.000 tonnellate per le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice CER	Descrizione	
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
080201	Polveri di scarto di rivestimenti	
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	
100208	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	
101306	Polveri e articolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	
101313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	
100210	Scaglie di laminazione	
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi	
120113	Rifiuti di saldatura	
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	
150102	Imballaggi in plastica	
150103	Imballaggi in legno	
150106	Imballaggi in materiale misti	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
160103	Pneumatici fuori uso	
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170203	Plastica	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di alle voci 170601 e 170603	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
191204	Plastica e gomma	

4. l'attività di Deposito preliminare [D15], in conformità a quanto già disposto dal decreto di AIA 2011, è autorizzata per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 100 tonnellate (di cui 70 tonnellate di rifiuti solidi e 30 tonnellate di rifiuti liquidi) per le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o sostanze pericolose	D15
120112*	Cere e grassi esauriti	D15
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D15

5. le attività di Recupero [R12] e Messa in riserva [R13] sono autorizzate per le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

5.1 rifiuti in legno:

è autorizzata l'attività di Messa in riserva [R13] di rifiuti in legno per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate, per i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
150103	Imballaggi in legno	R13
170201	Legno	R13
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	R13
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R13

5.2 materiali refrattari:

sono autorizzate le attività di recupero [R12] e [R13] di materiali refrattari per una capacità massima annua complessiva pari a 15.000 tonnellate, per i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	R12/R13
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	R12/R13
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	R12/R13

5.3 rottami ferrosi:

sono autorizzate le attività di recupero [R13] di rottami ferrosi per una capacità massima annua di stoccaggio pari a 3.500 tonnellate, per i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
160117	Metalli ferrosi	R13
170405	Ferro e acciaio	R13
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R13
191202	Metalli ferrosi	R13

5.4 scaglie di laminazione:

sono autorizzate le attività di recupero [R13] di scaglie di laminazione di provenienza esterna allo stabilimento Ilva di Taranto per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate per i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
100210	scaglie di laminazione	R13

5.5 rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione:

sono autorizzate le attività di recupero [R12] di rifiuti provenienti da attività di costruzione per una capacità massima annua complessiva pari a 11.000 tonnellate per i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12

PARTE I.b. : AIA 2012

Prescrizione n. 22: impiego di sottoprodotti nei processi termici interni allo stabilimento Ilva di Taranto.

I materiali di cui al seguente elenco sono qualificati come "sottoprodotti", nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- A – Polveri di acciaieria
- B – Fanghi di acciaieria
- C – Torbide di acciaieria
- D – Ferrose
- E – Polverino di altoforno
- F – Fanghi di altoforno

e

- G – Scaglie ferrose
- H – Polverino coke
- I – Fanghi attivi
- L – Sottovaglio coke redler
- M – Limature e polveri di materiale ferroso
- N – Ossidi di ferro
- O – coke 0 ÷ 18 e 18 ÷ 35 anche per la vendita

con le seguenti prescrizioni:

1. con cadenza annuale, deve essere effettuata la verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali di cui all'elenco precedente;
2. deve essere garantito un adeguato sistema di controllo e registrazione delle quantità di materiali impiegate nel ciclo produttivo;
3. nel caso di modifiche significative delle caratteristiche chimiche dei materiali e/o del ciclo produttivo, deve esserne data comunicazione all'Autorità competente;
4. nel "Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti", di cui alla prescrizione UP6 riportata nella parte II del presente allegato, dovrà essere contenuto il raffronto, con riferimento al medesimo periodo, tra le quantità impiegate per ogni singolo materiale e i valori di emissione medi rilevati, nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai punti di emissione degli impianti in cui i rispettivi materiali sono impiegati, fermo restando il rispetto dei limiti emissivi di legge;
5. i materiali di cui all'elenco precedente (da A a O) che non sono utilizzati direttamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti al regime dei rifiuti.

Prescrizione n. 23: recupero di materia (rottami ferrosi e scaglie di laminazione) nei processi termici interni allo stabilimento.

1. L'attività di recupero di materia in processi termici del rifiuto non pericoloso costituito da rottame ferroso di provenienza sia interna che esterna, di cui al paragrafo 9.6.4.5 del decreto di AIA 2011, è autorizzata con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 all'atto dell'accettazione nello stabilimento, il materiale dovrà essere sottoposto a controllo radiometrico a mezzo portale in conformità all'art. 157 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230;
 - 1.2 il rottame da impiegare come carica nei convertitori dovrà essere comunque sottoposto a controllo visivo atto a verificare l'assenza di inerti, metalli non ferrosi, plastiche, contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, materiali esplosivi altri materiali indesiderati;
 - 1.3 nel "Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti", di cui alla prescrizione UP6 riportata nella parte II del presente Allegato, dovrà essere contenuto il raffronto, con riferimento al medesimo periodo, tra le quantità impiegate di rifiuto rottame ferroso e i valori di emissione medi rilevati, nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai punti di emissione degli impianti in cui i rispettivi rottami sono impiegati, fermo restando il rispetto dei limiti emissivi di legge;
 - 1.4 la capacità massima annua autorizzata di rifiuti costituiti da rottami ferrosi da avviare a recupero [R4] è pari a 50.000 ton di rifiuti, per i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
160117	Metalli ferrosi	R4
170405	Ferro e acciaio	R4
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4
191202	Metalli ferrosi	R4

2. L'attività di recupero di materia in processi termici del rifiuto non pericoloso costituito da scaglie di laminazione, di cui al paragrafo 9.6.4.7 del decreto di AIA 2011, è autorizzata con le seguenti prescrizioni:

- 2.1 all'atto dell'accettazione nello stabilimento, il materiale dovrà essere sottoposto a controllo radiometrico a mezzo portale in conformità all'art. 157 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230;
- 2.2 le scaglie di laminazione dovranno essere sottoposte a controllo visivo atto a verificare l'assenza di rifiuti indesiderati;
- 2.3 nel "Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti" dovrà essere contenuto il raffronto, con riferimento al medesimo periodo, tra le quantità impiegate di rifiuto scaglie di laminazione e i valori di emissione medi rilevati, nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai punti di emissione degli impianti in cui i rispettivi rifiuti sono impiegati, fermo restando il rispetto dei limiti emissivi di legge;
- 2.4 la capacità massima annua autorizzata di rifiuti costituiti da scaglie di laminazione da avviare a recupero [R4] è pari a 10.000 ton di rifiuti, per il seguente codice CER:

Codice CER	Descrizione	Operazioni
100210	scaglie di laminazione	R4

3. La cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs.152/2006, per i rottami ferrosi classificati con codice CER 170405 di provenienza interna allo stabilimento avviene alle seguenti condizioni:

- 3.1 che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 3 del Reg. CE n. 333/2011 e che il rifiuto sia stato sottoposto ad una operazione di recupero incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo;
- 3.2 il superamento dei controlli descritti nella procedura interna PSA.09.28 trasmessa da Ilva S.p.A. con nota prot. DIR 93/2014 e previsti dal Reg. CE n. 333/2011;
- 3.3 la verifica, al momento del conferimento presso le aree specifiche di messa in riserva, della conformità ai requisiti previsti dal Regolamento n. 333/2011, fra i quali:
 - 3.3.1 che i carichi siano costituiti esclusivamente dai rottami provenienti dalle fonti sopra indicate, e, in particolare, siano privi di:
 - caratteristiche di pericolo (rifiuti esplosivi, tossici, infiammabili, cancerogeni, corrosivi o contaminati da inquinanti organici persistenti);
 - contenitori sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica;
 - fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici;
 - 3.3.2 che i carichi siano stati mantenuti divisi;
 - 3.3.3 che siano stati portati a termine (o ove necessario intervengono per completare), i trattamenti meccanici (taglio a freddo con cesoia o a caldo) e di cernita necessari per l'utilizzo finale del rottame direttamente presso le acciaierie e le fonderie;
 - 3.3.4 l'assenza di materiali estranei (sterili), quali terra, polvere, isolanti, vetro, gomma, plastica, tessuto, legno, pneumatici, tubi ripieni di cemento, calcestruzzo, scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura e fanghi, o comunque presenza in quantità < 2% in peso;
 - 3.3.5 l'assenza di ossido di ferro, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto in condizioni atmosferiche normali;
 - 3.3.6 l'assenza di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili e che comunque non diano luogo a gocciolamento.

e

Prescrizione n. 24: cessazione dell'attività di recupero di rifiuti classificati con codice CER 060603.

Con riferimento alla revoca dell'autorizzazione al recupero [R5] e [R13] dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 060603 prevista dal decreto AIA 2011 (paragrafo 9.6.4.6), la prescrizione n. 24 si ritiene ottemperata in considerazione della documentazione trasmessa dal Gestore con nota prot. DIR 229/2012.

PARTE I.c. : ulteriori azioni di conformità normativa

Prescrizione UA2: Rifiuti liquidi - interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7.

L'impianto denominato "VR.7", che tratta i reflui collettati da attività interne di stabilimento compresi i percolati provenienti dalle discariche di stabilimento, è autorizzato altresì al trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (attività [D8] e [D9] di cui all'Allegato B, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di provenienza interna allo stabilimento Ilva di Taranto e non è assoggettabile a procedura di VIA purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. sono conferibili all'impianto di trattamento esclusivamente i rifiuti liquidi classificati con i seguenti codici CER:
 - 100212 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211;
 - 110112 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111;
 - 161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001;
 - 161004 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003;
 - 190703 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702;
 - 191308 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307;
 - 200306 Rifiuti della pulizia delle fognature;per un quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattabile pari a 100 tonnellate/giorno;
2. i rifiuti liquidi dovranno presentare caratteristiche chimico/fisiche compatibili con le acque reflue convogliate all'impianto;
3. dovrà essere mantenuta separata la gestione dei fanghi chimico-fisici da quelli biologici prodotti dall'impianto di trattamento;
4. dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011;
5. il monitoraggio degli scarichi parziali denominati AIA 27AI e AIA 58AI dovrà essere effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo del decreto di AIA 2011 (Tabella 114 - Inquinanti monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro;
6. gli scarichi parziali denominati AIA 27AI e AIA 58 AI dovranno rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano ambientale".

Prescrizione UA3: interventi di rimozione dei fanghi dai canali.

La rimozione dei rifiuti costituiti dal materiale sedimentato nei canali di scarico dello stabilimento Ilva di Taranto deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

e

1. entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, va avviata e conclusa la sperimentazione sulle modalità più idonee per la rimozione del materiale sedimentato presente nei canali di scarico 1 e 2, che dovrà tenere conto, tra l'altro, delle seguenti finalità:
 - 1.1 verificare la concentrazione di sostanza secca e la densità apparente ottenibile mediante disidratazione meccanica, in modo da definire il dimensionamento correlato ai flussi di massa;
 - 1.2 accertare la qualità dell'acqua in uscita dalla disidratazione per definire lo schema di processo dell'impianto di trattamento delle acque;
 - 1.3 effettuare la caratterizzazione merceologica dei fanghi per valutare le possibilità di riutilizzo nel ciclo siderurgico;
 - 1.4 verificare l'applicabilità di tecnologie di trattamento dei fanghi per rimuovere le sostanze che possono precluderne il riutilizzo nel ciclo siderurgico;
2. entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il progetto definitivo dell'intervento di rimozione e gestione del materiale sedimentato nei canali di scarico va presentato alla Conferenza di Servizi da convocare ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito in Legge n. 89/2013 e modificato con D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge n. 6/2014, ai fini dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
3. gli interventi del progetto definitivo di cui al precedente punto 2) dovranno essere completati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Prescrizione UA4: interventi di dismissione dell'area "Serbatoio 92".

1. Il progetto definitivo dell'intervento di dismissione dell'area in esame va presentato, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Conferenza di Servizi da convocare ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito in Legge n. 89/2013 e modificato con D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge n. 6/2014, ai fini dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
2. la progettazione dell'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 2.1 i rifiuti costituiti dai residui di combustibile, dai materiali vari attualmente presenti nel serbatoio e nelle aree interessate nonché dalle strutture oggetto di dismissione devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica per la successiva gestione in idonei impianti autorizzati;
 - 2.2 i rifiuti costituiti dal materiale isolante che coibenta il serbatoio dovranno essere sottoposti a caratterizzazione analitica e ad analisi del diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza da parte di un laboratorio qualificato;
 - 2.3 dovrà essere predisposto un Piano di caratterizzazione ambientale dei suoli relativo all'area di impronta del serbatoio, da allegare al progetto definitivo;
3. gli interventi di dismissione del serbatoio dovranno essere completati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Prescrizione UA5: interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cava Due Mari".

È approvato il Progetto definitivo di copertura (capping) e sistemazione finale della discarica "ex Cava Due Mari", elaborato dal Gestore e trasmesso con nota prot. DIR 93/2014, i cui interventi si configurano come messa in sicurezza permanente, con le seguenti prescrizioni:

1. effettuare un monitoraggio delle acque sotterranee nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

e

- 1.1 le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi medesimi;
- 1.2 per la scelta dei punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, deve essere previsto almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione di falda;
- 1.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono quelli di seguito elencati:
 - pH, Temperatura e Conducibilità elettrica;
 - Ossidabilità Kubel;
 - BOD5;
 - TOC;
 - Idrocarburi totali;
 - Ca, Na, K;
 - Cloruri;
 - Solfati;
 - Fluoruri;
 - IPA;
 - Metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, V;
 - Cianuri;
 - Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico;
 - Fenoli;
 - Solventi organici aromatici;
 - Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile);
 - Solventi organici azotati;
 - Solventi clorurati;
2. gli interventi di progetto dovranno essere completati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Prescrizione UA6: recupero ambientale delle aree di cava.

È approvato il "Progetto di Recupero Ambientale della cava Mater Gratiae ubicata nel Comune di Statte – rev. 1, Gennaio 2014", prodotto dal Gestore nell'ambito della procedura per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava (ai sensi della L.R. n. 37/85, art. 8) e trasmesso alla Regione Puglia con Nota DIR/TA 13/2014 del 10.01.2014, con le seguenti prescrizioni:

1. nell'attività di recupero ambientale [R10] delle aree di cava possono essere impiegati le tipologie di rifiuti autorizzati dal decreto di AIA 2011, caratterizzati secondo le normative tecniche applicabili anche sopravvenute, e cioè:

Codice CER	Descrizione
010102	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
010308	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
100202	Scorie non trattate
101304	Rifiuti di calcinazione e idratazione della calce
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione nota: per tale tipologia di rifiuti è consentito eventuale trattamento di macinazione e

Codice CER	Descrizione
	separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (D.M. 5 febbraio 1998).
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco tolto d'opera

2. i volumi massimi complessivi di rifiuti autorizzati per le attività di recupero ambientale [R10] sono pari a 30.200.000 metri cubi.

Prescrizione UA25: interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cementir".

È approvato il Progetto definitivo di copertura (capping) e sistemazione finale della discarica "ex Cementir", elaborato dal Gestore e trasmesso con nota prot. DIR 93/2014, i cui interventi si configurano come messa in sicurezza permanente, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto deve essere completata l'attività di verifica dell'attuale stato del diaframma plastico che circonda la parte sommitale della discarica, al termine della quale dovranno essere definite le modalità di ripristino del diaframma stesso e presentato apposito progetto alla Conferenza di Servizi da convocare ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito in Legge n. 89/2013 e modificato con D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge n. 6/2014, ai fini dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
2. al fine di assicurare nel tempo la tutela delle matrici ambientali potenzialmente interessate, è necessario prevedere il monitoraggio delle acque sotterranee nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
 - 2.1 le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi medesimi;
 - 2.2 per la scelta dei punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, deve essere previsto almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione di falda;
 - 2.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono elencati di seguito:
 - pH, Temperatura e Conducibilità elettrica;
 - Ossidabilità Kubel;
 - BOD5;
 - TOC;
 - Idrocarburi totali;
 - Ca, Na, K;
 - Cloruri;
 - Solfati;
 - Fluoruri;
 - IPA;
 - Metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, V;
 - Cianuri;
 - Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico;
 - Fenoli;
 - Solventi organici aromatici;
 - Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile);
 - Solventi organici azotati;

e

- Solventi clorurati;
- 3. gli interventi di progetto dovranno essere completati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Prescrizione UA26: area sequestrata di deposito "Pneumatici Fuori Uso".

Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Pneumatici Fuori Uso devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal Progetto di intervento trasmesso dal Gestore con nota prot. DIR 93/2014, salve modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso dovrà concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
2. al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche.

Prescrizione UA27: area sequestrata di deposito "Traversine".

Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Traversine devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal Progetto di intervento trasmesso dal Gestore con nota prot. DIR 93/2014, salve modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da traversine dovrà concludersi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
2. al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche.

PARTE II

Ulteriori prescrizioni (UP) relative alle modalità di gestione dei rifiuti dello stabilimento Ilva di Taranto

Prescrizione UP1: gestione dei rifiuti costituiti da fanghi e residui di filtrazione negli impianti centralizzati di disidratazione fanghi.

Gli impianti centralizzati di disidratazione fanghi denominati "CCO2-3" e "Area12" sono autorizzati per le attività [D9] di cui all'Allegato B, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1. sono conferibili ai due impianti di disidratazione esclusivamente i rifiuti classificati con il codice CER 100215 per un quantitativo giornaliero massimo pari a 100 tonnellate per ciascun impianto;
2. dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011;
3. il monitoraggio degli scarichi parziali, identificati con i codici 41AI, 42AI e 47AI e relativi agli impianti di depurazione di acque reflue che trattano le acque derivanti dai due impianti di disidratazione in questione, dovrà essere effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo del decreto di AIA 2011 (Tabella 114 - Inquinanti

monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro;

4. i suddetti scarichi parziali dovranno rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano ambientale".

Prescrizione UP2: rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale.

Ai fini della gestione dei materiali costituiti da polveri e scaglie di laminazione, stoccati in area Parco Minerale e posti sotto sequestro dalla Magistratura, il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, va avviata la rimozione del cumulo nel rispetto dei criteri di cui all' art. 4 della direttiva 2008/98/CE;
2. entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere concluso l'intervento di rimozione del cumulo;
3. a seguito della completa rimozione del cumulo, dovrà essere effettuata la caratterizzazione ambientale dell'area interessata.

Prescrizione UP3: gestione dei materiali costituiti da "fanghi Acciaieria (ACC)", "fanghi d'altoforno (AFO)" e "polverino d'altoforno (PAF)".

Ai fini della gestione dei materiali in oggetto, il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, va avviata la gestione dei materiali costituiti dal cumulo;
2. entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere concluso l'intervento complessivo di gestione dei materiali.

Prescrizione UP4: sistemazione della discarica denominata "Mater Gratiae N - W".

È approvato il Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della discarica "Mater Gratiae N-W", elaborato dal Gestore e trasmesso con nota prot. DIR 480/2014 con le seguenti prescrizioni:

1. effettuare un monitoraggio delle acque sotterranee nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
 - 2.1 le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi medesimi;
 - 1.2 per la scelta dei punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, deve essere previsto almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione di falda;
 - 1.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono quelli di seguito elencati:
 - pH, Temperatura e Conducibilità elettrica;
 - Ossidabilità Kubel;
 - BOD5;
 - TOC;
 - Idrocarburi totali;
 - Ca, Na, K;
 - Cloruri;

- Solfati;
- Fluoruri;
- IPA;
- Metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, V;
- Cianuri;
- Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico;
- Fenoli;
- Solventi organici aromatici;
- Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile);
- Solventi organici azotati;
- Solventi clorurati;

2. gli interventi di progetto dovranno essere avviati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Prescrizione UP5: realizzazioni di rilevati e sottofondi stradali [R5]

Resta valida l'autorizzazione al recupero di materiali per realizzazioni di rilevati e sottofondi stradali come regolata dal decreto di AIA 2011, caratterizzati secondo le normative tecniche applicabili anche sopravvenute, per i codici CER in essa indicati

Codice CER	Descrizione
010102	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
011304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle diverso da quello di cui alla voce 170106
170202	Vetro
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione nota: per tale tipologia di rifiuti è consentito eventuale trattamento di macinazione e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (D.M. 5 febbraio 1998).
170302	Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301
100202	Scorie non trattate
160120	Rottame di vetro
170202	Rottame di vetro

Il quantitativo massimo di rifiuti avviato a recupero non deve essere superiore a 200.000 tonnellate per anno.

Prescrizione UP6: prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae" (ex 2° cat. Tipo "B").

È autorizzata la prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2° cat. Tipo "B") sita in area cava "Mater Gratiae" secondo quanto previsto dalla Determina della Provincia di Taranto n. 144 del 06/10/2008, relativa al IV lotto dell'impianto.

L'intervento di chiusura della discarica dovrà essere avviato entro 6 mesi dal completamento delle volumetrie utili, come definite nei provvedimenti autorizzativi vigenti, secondo quanto previsto dal Progetto di adeguamento al D.Lgs. 36/03 approvato con Determina della Provincia di Taranto n. 178 del 16/11/2005.

Prescrizione UP7: interventi di rimozione rifiuti in area gestione IRI – (cd. Fintecna).

È approvato il Progetto definitivo per le Misure di Prevenzione da attuare nell'area posta al confine nord delle aree di stabilimento, prossima alla gravina Leucaspide e contigua alla discarica denominata "N-W", elaborato dal Gestore e trasmesso con nota prot. DIR 480/2014.

Gli interventi dovranno essere avviati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero a decorrere dall'ottenimento di qualsivoglia ulteriore necessario atto di assenso, autorizzazione ovvero nulla osta.

Al termine dell'intervento il gestore dovrà dare comunicazione dell'avvenuta applicazione delle misure di prevenzione al Ministero Ambiente ed agli enti di controllo.

Prescrizione UP8: Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^a categoria tipo C denominata "Nuove Vasche".

Il Gestore curerà la post gestione della discarica per rifiuti pericolosi ex 2^a categoria tipo C denominata "Nuove Vasche" secondo il Piano di adeguamento al D.Lgs. 36/2003 approvato dalla Provincia di Taranto con Determinazione dirigenziale n. 39 del 06.03.2008, la cui sistemazione con completamento della copertura finale è stata comunicata alla stessa provincia con nota del Gestore DIR 123 del 27.03.2014.

Il Gestore procederà alla chiusura, anche secondo quanto eventualmente stabilito dall'Autorità competente, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/2003 di cui è stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota DIR 123/2014.

Prescrizione UP9: Polveri da impianto abbattimento fumi

Il materiale derivante dai sistemi di depolverazione dei fumi per mezzo di elettrofiltri di tipo ESP è classificato e caratterizzato dal Gestore, secondo normativa tecnica vigente, quale rifiuto non pericoloso pertanto identificato con il codice CER 100208 ed avviato a gestione in impianti autorizzati; resta fermo l'onere del Gestore di provare l'esclusione del codice CER 100307*.

Prescrizione UP10: Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti e sui sottoprodotti.

1. Entro il termine del 31 maggio di ogni anno dovrà essere redatto un rapporto sulla gestione dei rifiuti e sui sottoprodotti dell'anno precedente, da rendere disponibile all'Autorità competente e all'Autorità di controllo.
2. Il suddetto rapporto dovrà comprendere:
 - 2.1 la quantificazione e la gestione dei rifiuti prodotti (CER, descrizione, quantità, quantità per tonnellata di acciaio prodotto e destinazione finale intesa come recupero \ smaltimento interno \ esterno);
 - 2.2 la quantificazione dei sottoprodotti generati (produzione, utilizzo e destinazione);
 - 2.3 il raffronto, così come sopra indicato per l'attuazione delle prescrizioni n. 22 e n. 23 del decreto di AIA 2012, per l'impiego di materiali nei processi termici interni allo stabilimento Ilva di Taranto.

PARTE III

Garanzie finanziarie

A. Al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, della messa in sicurezza e ripristino delle aree interessate - in presenza di atto o fatto accertato derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata - entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Gestore è tenuto a prestare ovvero ad adeguare alla Provincia di Taranto, per le gestioni qui autorizzate o richiamate ed effettivamente esercite, le necessarie garanzie finanziarie per la durata del rischio ovvero rinnovabili; ciò mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36 e ss. mm. ii. o da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. La polizza o fideiussione dovrà prevedere che il pagamento dell'importo garantito sia eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

B. In prima attuazione nelle more dell'adozione dei criteri generali da parte del competente Ministero, pertanto fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera M, gli importi da garantire sono definiti secondo le seguenti modalità:

1. stoccaggi (attività di Deposito preliminare di rifiuti di cui al punto [D15] dell'allegato B, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06; attività di Messa in riserva di cui al punto [R13] dell'allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06): l'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in ton/anno) per:
 - € 275,00 / tonnellata di rifiuti pericolosi;
 - € 165,00 / tonnellata di rifiuti non pericolosi.in ragione delle quantità previste nel presente Allegato, ovvero in precedenti prescrizioni o progetti assentiti.

2. attività di recupero (di cui ai punti da [R2] a [R9] nonché [R12] dell'allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06): l'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di recupero dell'impianto (espressa in ton/anno) per:
 - € 20,00 / tonnellata di rifiuti pericolosi;
 - € 10,00 / tonnellata di rifiuti non pericolosi.in ragione delle quantità previste nel presente Allegato, ovvero in precedenti prescrizioni o progetti assentiti.

3. attività di trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento (di cui ai punti da [D8] e [D9] dell'allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06): l'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in tonn/anno) per:
 - € 25,00 / tonnellata di rifiuti pericolosi;
 - € 13,00 / tonnellata di rifiuti non pericolosi.

c

in ragione delle quantità previste nel presente Allegato. ovvero in precedenti prescrizioni o progetti assentiti.

4. attività inerenti la gestione, chiusura, post gestione di discarica (di cui al punto da [D1] dell'allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) per gli impianti oggi esistenti, eserciti o in post gestione, per quanto previsto dal ex D.Lgs, 36/2003: l'ammontare delle garanzie è calcolato tramite la somma moltiplicando metro cubo e metro quadro per:
- € 18,00 / mq
 - € 3,00 / mc
- in ragione delle estensioni da progetto autorizzato o accertate.

Riepilogati secondo le seguente tabelle:

I. Attività gestionali ordinarie

ATTIVITA'	QUANTITA' (ton/anno)	Valore garantito per ton/anno	TOTALE
D15 Pericolosi	100	275,00	27.500,00
R13 - D15 Non Pericolosi	108.500	165,00	17.902.500,00
R4 - R5 -R12 Non Pericolosi	271.000	10,00	2.710.000,00
D8 - D9 Non pericolosi	109.500	13,00	1.423.500,00
		TOTALE GENERALE	22.063.500,00
	<i>A detrarre 40% ex Punto H</i>	TOTALE NETTO	13.221.900,00

II. Ulteriori attività gestionali

ATTIVITA'	QUANTITA' (ton/anno)	Valore garantito per ton/anno	TOTALE
R13 Non pericolosi (area pneumatici fuori uso, sotto sequestro) - Obbligo allo stato fissato da TAR Lecce sent. 2480/13	7.394 (stimate da perizia)	165,00	1.220.010
R13 Non Pericolosi (area rifiuti legno traversine, sotto sequestro) - Obbligo allo stato fissato da TAR Lecce sent. 2480/13	108.500 (stimate da perizia)	165,00	4.224.200,00
ATTIVITA'	QUANTITA' ed ESTENSIONE STIMATA	Valore garantito per metro cubo + metro	TOTALE

e

ATTIVITA'	QUANTITA' (ton/anno)	Valore garantito per ton/anno	TOTALE
		quadrato (analogicamente secondo Reg. Regione Puglia 18/07)	
D1. Chiusura discarica "ex Cava Due Mari" - Gestione Post Operativa - (Prescrizione UA5 - Parte I.c.)	4.000.000 mc 110.000 mq	18,00 mq 3,00 mc	13.980.000,00
D1. Chiusura discarica "ex Cava Cementir" - Gestione Post Operativa - (Prescrizione UA25 - Parte I.c.)	1.360.000 mc 75.000 mq	18,00 mq 3,00 mc	5.430.000,00
		TOTALE GENERALE	23.576.210,00
	<i>A detrarre 40% ex Punto H</i>	TOTALE NETTO	14.145.726,00

C. Le garanzie finanziarie di settore da prestarsi per le attività' di Recupero ambientale [R10] di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 nell'ambito del Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Mater Gratiae di cui alla Prescrizione UA6 - Parte I.C. del presente Allegato saranno definite a seguito dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 195, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, salve le garanzie già oggi in essere.

D. Le garanzie finanziarie per le operazioni di deposito sul o nel suolo, ad esempio per i nuovi impianti attualmente in via di autorizzazione saranno disciplinate con separato atto.

E. Il rottame ferroso destinato al riutilizzo nel processo industriale dell'Ilva di Taranto, laddove soddisfatti le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs.152/2006, è sottratto dalla qualifica di rifiuto e pertanto non richiede la prestazione di garanzie finanziarie.

F. I materiali di cui alla Prescrizione n. 22 - Parte I.b. del presente Allegato, laddove soddisfino le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs.152/2006, sono sottratti dalla qualifica di rifiuto e pertanto non richiedono la prestazione di garanzie finanziarie.

G. Restano ferme e confermate nella loro quantificazione e forma, salvo quanto previsto dalla precedente lettera B e dalla successiva lettera M, le garanzie finanziarie già prestate in forza di diverse regolamentazioni, prescrizioni o autorizzazioni, con obbligo comunque di rinnovo sino alla cessazione delle attività in corso ovvero del periodo di post gestione. In particolare con riferimento: alle garanzie per gestione operativa e gestione post operativa della discarica per rifiuti non pericolosi in area Mater Gratiae (di cui alla Prescrizione UP6 - Parte II del presente Allegato) e della discarica non più in esercizio per rifiuti pericolosi denominata "Nuove Vasche" (di cui alla Prescrizione UP8 - Parte II del presente Allegato), nonché alle garanzie per interventi di chiusura e bonifica della discarica non più in esercizio "Ex Cava Due Mari" (di cui alla Prescrizione UA5 -

Parte I.c. del presente Allegato) e della discarica non più in esercizio "Ex Cementir" (di cui alla Prescrizione UA25 – Parte I.c. del presente Allegato, di cui alle comunicazioni ILVA S.p.A. da ultimo con Nota 10.12.2014 avente ad oggetto " Garanzie finanziarie rilasciate da ILVA S.p.A. a favore della Provincia di Taranto e della Regione Puglia per attività di gestione rifiuti e/o recupero cave".

H. Nella quantificazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestarsi di cui alle precedenti lettere A, B, C, e D è applicata una riduzione del 40% in quanto Ilva S.p.A. è dotata di certificazione UNI EN ISO 14000 anche per le attività connesse al recupero e smaltimento rifiuti; L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere comunque sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.

I. In ossequio ai preminenti interessi pubblici di cui agli art. 1 e 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, nelle more della prestazione delle nuove garanzie finanziarie o adeguamento e della loro accettazione da parte della Provincia di Taranto, le attività di gestione possono essere comunque esercitate nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti.

L. Sono fatti salvi gli effetti di cui alla sentenza n. 2480 emessa in data 13/12/13 dal T.A.R. Puglia , sezione di Lecce, oggi in attesa di statuizione in appello a cui si darà attuazione.

M. Le garanzie da prestarsi di cui sopra saranno adeguate entro 90 giorni, salvo diversa disposizione generale, dall'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 195, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 152/2006.

N. Ogni istanza del Gestore inerenti obblighi, modalità e quantificazioni quanto alle presenti garanzie è avanzata all'Autorità competente che provvede secondo normativa e procedure ordinarie.

O. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente entro trenta giorni dalla prestazione delle garanzie qui previste, ovvero di loro modifica, copia del contratto ovvero della polizza sottoscritta; altresì, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore trasmette all'Autorità competente ed alla Provincia di Taranto apposita dichiarazione che attesti - con indicazioni specifiche del garante, importi garantiti, gestioni coperte, scadenza della copertura - la situazione di tutte le garanzie finanziarie in essere di cui alle presenti disposizioni e comunque la gestione dei rifiuti inerenti i processi produttivi dello stabilimento ILVA di Taranto.

e